

**Piano di tutela delle acque (PTA) di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 21
Delibera 26 gennaio 2010, n. 145**

Art. 28 – Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche

Premessa

Come già ampiamente dibattuto nel corso di specifici incontri dedicati al tema, l'art. 28 del Piano regionale di Tutela delle acque pone una serie di problemi sia di attuazione che di lettura delle disposizioni regionali.

I temi principali sono due:

- 1) Criterio per la definizione di acque assimilate alle domestiche (art. 28 comma 5);
- 2) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione (art. 28 comma 12);

1) Criterio per la definizione di acque assimilate alle domestiche (art. 28 comma 5)

L'art. 28 comma 5 così recita:

"5. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da:

- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;*
- b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);*
- c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;*
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;*
- e) stabilimenti idropinici;*
- f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;*
- g) ristoranti, mense e attività simili in genere;*
- h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;*
- i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, anche con annesso laboratorio di produzione;*
- l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;*
- m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno (come punta e non come media), a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg;*
- n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;*
- o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.*

Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano **un carico organico di punta di almeno 50 abitanti equivalenti**. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto”.

Il criterio adottato dalla Regione Marche per l'individuazione delle acque assimilate alle domestiche è particolarmente restrittivo, in particolare per le attività indicate alle lett. f e g (*f- ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia; g- ristoranti, mense e attività simili in genere*).

La specifica del “carico organico **di punta** di almeno 50 abitanti equivalenti”, infatti, porta ad escludere molte di queste attività, peraltro strettamente connesse, ad attività che nel precedente art. 27 comma 11 del Piano regionale sono direttamente considerate “domestiche”.

La nostra proposta è quella di individuare una soglia massima diversa, per le categorie indicate, da quella prevista nella attuale disposizione, da verificare con le Organizzazioni di categoria.

In generale chiediamo di togliere nelle rimanenti lettere il criterio della “punta” inserendo quello della media.

2) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione (art. 28 comma 12)

La procedura prevista all'articolo è la seguente:

*“12. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 47 della l.r. 10/1999, così come modificato dall'art. 5 della l.r. 23/2002, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., o, qualora la legge regionale non preveda l'autorizzazione, il gestore del s.i.i. nel rilasciare l'assenso o il diniego, **in entrambi i casi previo parere dell'ARPAM**, verifica la sussistenza dei requisiti di assimilabilità di cui ai commi precedenti. Il parere del gestore terrà conto, nelle more della emanazione di apposito regolamento da approvarsi dall'AATO, della potenzialità e della capacità residua e dello stato dell'impianto di trattamento, nonché della idoneità della rete fognaria. Qualora lo scarico avvenga al di fuori della pubblica fognatura, l'autorità competente verifica altresì:*

- a) la conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA;*
- b) l'efficienza del sistema di trattamento adottato.”*

La previsione del parere preventivo dell'Arpam, non previsto dalla normativa nazionale ma introdotto dal Piano di Tutela, porta ad un aggravamento dei termini procedurali di circa 60/90 giorni che sta, di fatto, bloccando l'avvio di nuove attività creando un danno notevole all'economia generale del territorio.

Ricordiamo, inoltre, che recentemente è stato approvato il DPR n. 227/2011 che, sotto l'aspetto procedurale, sempre per le assimilate alle domestiche, si limita a dettare i criteri di assimilazione non prevedendo pareri o nulla osta di alcun genere.

La verifica del rispetto dei criteri dovrà essere posticipata all'avvio dell'attività e calibrata eventualmente anche su criteri di selezione legati ad obiettivi di tutela.

Chiediamo, pertanto, di abrogare l'inciso “previo parere dell'Arpam”.